II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1999

relativa all'applicazione provvisoria di accordi in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e taluni paesi terzi (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan)

(1999/867/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) la Commissione ha negoziato, in base alle direttive del Consiglio del 12 luglio 1999, accordi in forma di scambio di lettere che modificano e prorogano gli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili in vigore tra la Comunità europea e taluni paesi terzi (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan);

(2) tali accordi in forma di scambio di lettere dovrebbero essere applicati in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2000, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dei paesi in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi in forma di scambio di lettere acclusi alla presente decisione sono applicati in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2000, in attesa della loro conclusione formale e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte dei paesi partner [1].

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

[1] La data effettiva d'inizio dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.